

Il sindaco: “Se il ticket scade, la multa è giusta”

Pubblicato: Giovedì 13 Marzo 2014



«Voglio fare chiarezza in merito al caso della sosta a pagamento negli stalli delimitati dalle strisce blu. Per la nostra città non valgono le indicazioni generali contenute nel parere ministeriale del 2010: **infatti, le nostre zone a parcheggio hanno tutte orario limitato, fino a 3 ore**. Lo stesso ministero, con una nota del 2011, ha precisato proprio questa fattispecie. **Per cui se scade il ticket l'ausiliario è legittimato a dare la multa**. Con questo vorrei quindi avvisare i cittadini e gli automobilisti».

Così il sindaco Attilio Fontana interviene sulla questione sosta e ticket scaduti, dopo alcuni servizi giornalistici a livello nazionale e locale in cui si citava un parere del 22 marzo 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a firma dell'Ing. Sergio Dondolini, Direttore Generale per la Sicurezza Stradale, relativo ai parcheggi a pagamento.

«Con il dirigente della Segreteria Generale e Gestioni Tributarie, Elio Carrasi – precisa Fontana – abbiamo ricostruito tutti i passaggi normativi».

Dopo la lettera del ministero sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione (Sez. II, sent. n. 20308 del 04/10/2011), affermando quanto segue: “In tema di sanzioni amministrative connesse alla sosta dei veicoli, l’art. 157, comma 6, del codice della strada, prevede due distinte condotte, entrambe sottoposte alla medesima sanzione di cui al comma 8, e cioè quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio della stessa, laddove essa è consentita per un tempo limitato, e quella di non attivare il dispositivo di controllo della sosta (espressione nella quale va ricompresa la scheda o il tagliando rilasciato nel caso dei parcheggi a pagamento), nei casi in cui esso è espressamente previsto. Ben diversa è, invece, la condotta sanzionata dal comma 15 dell’art.7, del medesimo codice, che riguarda la violazione del divieto di sosta che si prolunghi oltre le 24 ore, prevedendo, in tale evenienza, una sanzione aggiuntiva per ciascun giorno di protrazione dell’infrazione”.

La Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva annullato il verbale di accertamento, per la violazione del comma 6 dell’art. 157, relativo ad un’auto vettura parcheggiata in un’area di sosta senza adempire al prescritto obbligo di pagamento, sul presupposto che tale condotta fosse punibile ex art. 7, comma 15. Il precedente giurisprudenziale consente dunque di affermare che nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato, ai sensi dell’art. 157, comma 6, C.d S., è obbligatorio segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio, esponendo il tagliando emesso dal dispositivo di controllo (parcometro) o precedentemente acquistato (gratta e sosta). La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa di una somma da € 41 ad € 168. Nel caso invece in cui il periodo per il quale è stato effettuato il pagamento della sosta sia scaduto, troverà applicazione l’art.7, comma 15, ultima parte, che dispone che nei casi di sosta limitata o

regolamentata che si protragga oltre la scadenza, la sanzione amministrativa consiste nel “pagamento di una somma da € 25 ad € 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione”.

Lo stesso Ministero, nel parere prot. n. 3615 del 5 luglio 2011, aveva precisato che se la sosta in zona blu è limitata temporalmente con apposita segnaletica, così come avviene sul territorio comunale, trova applicazione, in caso di protrazione della sosta oltre l’orario consentito, la sanzione prevista dall’art. 7, comma 15, del codice della strada.

«Come si vede da tutti i passaggi – conclude il sindaco – appare ingiustificata l’enfasi che è stata data nei servizi giornalistici al più recente parere ministeriale e, soprattutto, lo stesso non riguarda la situazione di Varese, dove la sosta in zona blu è regolata da una precisa limitazione temporale».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it